

Convenzione

**tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania,
il Principato del Liechtenstein
e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale**

Conclusa a Vienna il 9 dicembre 1977

Approvata dall'Assemblea federale il 14 giugno 1979²

Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 25 settembre 1979

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1980

*La Confederazione Svizzera,
la Repubblica federale di Germania,
il Principato del Liechtenstein
e la Repubblica d'Austria,*

animati dal desiderio di migliorare la loro cooperazione nel settore della sicurezza sociale e di armonizzare le normative bilaterali esistenti,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1. l'espressione «convenzione bilaterale» designa ognuno degli accordi di sicurezza sociale elencati nell'allegato numero 4;
2. il termine «cittadino» trovasi definito nell'allegato numero 1;
3. il termine «rifugiato» designa un rifugiato ai sensi della pertinente Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951³ e del relativo protocollo del 31 gennaio 1967⁴;
4. il termine «apolide» designa un apolide ai sensi della Convenzione concernente lo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954⁵;

RU **1980** 1607; FF **1978** II 1473

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Rac-colta.

² DF del 14 giugno 1979 (RU **1980** 1606)

³ RS **0.142.30**

⁴ RS **0.142.301**

⁵ RS **0.142.40**

5. il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e i disposti statutari concernenti i sistemi di sicurezza sociale degli Stati contraenti, menzionati nell'allegato numero 2;
6. l'espressione «autorità competente» designa le autorità elencate nell'allegato numero 3;
7. i termini «rendita» o «pensione» designano una rendita o una pensione inclusive di tutti i complementi, supplementi e aumenti.

Art. 2

(1) La presente Convenzione, riservato l'articolo 5, si applica ai sistemi di sicurezza sociale menzionati nell'allegato 2.

(2) I disposti legali dedotti dal diritto inter o superstatuale, o volti all'applicazione del medesimo, vanno considerati, nelle relazioni tra gli Stati contraenti solo nella misura in cui contengano prescrizioni relative al riparto degli oneri assicurativi.

Art. 3

Sono posti al beneficio dei disposti della presente Convenzione:

- a) i cittadini degli Stati contraenti, nonché i loro familiari e i loro superstiti in quanto abbiano dei diritti fondati su detti cittadini;
- b) i rifugiati e gli apolidi, se risiedono nel territorio di uno degli Stati contraenti;
- c) i familiari e i superstiti delle persone menzionate in lettera b), purché i loro diritti siano fondati su dette persone ed essi risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti.

Art. 4

La presente Convenzione, con riserva dell'articolo 5, si applica nei casi in cui entrano in considerazione periodi assicurativi compiuti giusta le legislazioni di più di due Stati contraenti.

Art. 5

(1) Il beneficio delle Convenzioni bilaterali citate in allegato 4, è esteso alle persone considerate, in virtù dell'articolo 3, sotto le condizioni previste dal detto allegato. All'uopo, gli articoli 7, 12 a 15 e 18 sono applicabili per analogia.

(2) I disposti, menzionati nel paragrafo i seconda frase, sono parimente applicabili analogicamente ai casi in cui, indipendentemente dalla prima frase del detto paragrafo, è applicabile una Convenzione bilaterale.

Titolo II

Disposizioni particolari

Art. 6

I periodi assicurativi compiuti giusta le legislazioni di diversi Stati contraenti vengono cumulati, nella misura in cui non si sovrappongono, ai fini dell'acquisizione del diritto alla rendita giusta la legislazione tedesca o del diritto alla pensione giusta quella austriaca. In questo contesto, la misura nella quale dei periodi assicurativi debbano essere conteggiati e il modo del conteggio vanno determinati giusta la legislazione dello Stato contraente nell'ambito del cui sistema assicurativo tali periodi sono stati compiuti.

Art. 7

Qualora, entro o fuori dell'ambito della presente Convenzione, entrino in considerazione due o tre Convenzioni bilaterali concluse dalla Germania, l'istituto tedesco procederà nel modo seguente:

- a) esso calcolerà l'ammontare della rendita da pagare giusta ognuna delle Convenzioni bilaterali che entrano in linea di conto;
- b) esso determina quale sia l'ammontare maggiore tra quelli calcolati giusta il disposto della lettera a) e lo determina come rendita da versare tenendo conto della Convenzione bilaterale considerata;
- c) i disposti delle lettere a) e b) s'applicano parimenti ad ogni ulteriore evento assicurato.

Art. 8

(1) Allorché sono richieste delle prestazioni nei casi previsti dall'articolo 6, la pensione dovuta giusta la legislazione austriaca va calcolata nel modo seguente:

- a) l'istituto austriaco determina, giusta la legislazione da esso applicata, se, considerata l'addizione dei periodi assicurativi, sussista un diritto a una pensione;
- b) se tal diritto risulta sussistere, l'istituto austriaco determina innanzitutto l'ammontare teorico della pensione che dovrebbe essere assegnata qualora tutti i periodi assicurativi conteggiabili giusta le diverse legislazioni fossero conteggiati solo giusta quella austriaca;
- c) sulla base dell'ammontare calcolato secondo la lettera precedente, l'istituto austriaco calcola poi la pensione parziale dovuta in conformità al rapporto tra, da un lato, la durata dei periodi assicurativi che esso deve considerare giusta la legislazione austriaca e, dall'altro, la durata totale dei periodi assicurativi che vanno considerati giusta le legislazioni di tutti gli Stati contraenti.

(2) Se i periodi assicurativi, considerandi giusta la legislazione austriaca, non fanno in tutto dodici mesi per il calcolo della pensione, l'istituto austriaco concede una pensione solo qualora un diritto alla medesima risulti acquisito giusta la legislazione austriaca indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 6.

(3) Se i periodi assicurativi, considerandi giusta la legislazione germanica, non fanno in tutto dodici mesi per il calcolo della rendita, l'istituto austriaco li considera per l'applicazione del paragrafo 1 lettera c) come se si trattasse di periodi assicurativi austriaci. Questa normativa non è applicabile qualora un diritto a una rendita risulti acquisito giusta la legislazione tedesca senza applicazione dell'articolo 6.

Art. 9

(1) Allorché il diritto a una pensione è acquisito in virtù della legislazione austriaca, senza applicazione dell'articolo 6, l'istituto austriaco non applica gli articoli 6 e 8 finché non esiste un diritto a prestazioni in virtù delle legislazioni degli altri Stati contraenti.

(2) Allorché, considerato l'articolo 6, un diritto a una pensione risulti acquisito giusta la legislazione austriaca senza considerazione dei periodi assicurativi compiuti in uno Stato contraente, giusta la cui legislazione il diritto non sussiste, l'istituto austriaco non tiene conto di detti periodi assicurativi nel caso dell'applicazione dell'articolo 8.

(3) Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, la pensione, che fosse già stata liquidata, va riveduta d'ufficio secondo l'articolo 8 allorché risulta acquisito un diritto a una prestazione in virtù della legislazione d'un altro Stato contraente. La revisione prende effetto a contare dal giorno in cui la prestazione è pagata giusta la legislazione di quest'altro Stato contraente. Il fatto che decisioni anteriori siano passate in giudicato non si oppone alla revisione.

Art. 10

(1) Allorché un diritto a una pensione sussiste in virtù della legislazione austriaca, senza applicazione dell'articolo 6, e allorché l'ammontare di tale pensione risulta superiore alla somma delle prestazioni calcolate giusta i disposti della presente Convenzione, l'istituto austriaco assegna, come prestazione parziale, la sua propria prestazione così calcolata, maggiorandola della differenza tra la somma delle prestazioni calcolate giusta la presente Convenzione e la prestazione che esso dovrebbe pagare qualora applicasse unicamente la propria legislazione.

(2) La prestazione parziale determinata secondo il paragrafo 1 va riveduta d'ufficio allorché un diritto a una prestazione risulta acquisito in virtù della legislazione di un altro Stato contraente. La revisione prende effetto a contare dal giorno in cui la prestazione è pagata giusta la legislazione di quest'altro Stato contraente. Il fatto che decisioni anteriori siano passate in giudicato non si oppone alla revisione.

Titolo III

Disposizioni varie

Art. 11

(1) Le autorità competenti definiscono, di comune intesa, i provvedimenti amministrativi necessari all'applicazione della presente Convenzione.

(2) Per facilitarne l'applicazione e segnatamente per semplificare e snellire i rapporti tra gli istituti interessati, le competenti autorità designeranno, ove occorresse, organi di collegamento.

Art. 12

I disposti delle Convenzioni bilaterali concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria tra istituti, autorità e tribunali, valgono analogicamente per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli istituti e le autorità menzionati nell'articolo 12 possono corrispondere direttamente sia tra loro sia con le persone interessate ed i rappresentanti delle medesime.

Art. 14

(1) Ove gli atti e i documenti da presentare ad uno degli enti d'uno Stato contraente citati nell'articolo 12, siano parzialmente o totalmente esenti da diritti e tasse, compresi gli emolumenti consolari o amministrativi, tale esenzione si estende parimente ai documenti e agli altri atti che vanno presentati, in applicazione della presente Convenzione, ad un ente di un altro Stato contraente.

(2) I documenti che, in applicazione della presente Convenzione, vanno presentati ad uno degli enti d'uno Stato contraente designati nell'articolo 12, sono, per la presentazione ad un istituto o autorità di un altro Stato contraente, dispensati dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da ogni altra simile formalità.

Art. 15

(1) Qualora una domanda di prestazione conforme alla legge d'uno Stato contraente è depositata presso un ente di un altro Stato contraente, presso il quale la domanda d'una prestazione analoga, dovuta in virtù di pertinenti norme, sia validamente presentabile, tale domanda è considerata come presentata all'istituto competente. Questo disposto si applica analogicamente alle altre domande nonché alle dichiarazioni ed ai rimedi giuridici.

(2) Allorché una domanda di prestazione conforme alla legge di uno degli Stati contraenti è depositata presso un tale ente di quello Stato, essa va parimente considerata come una domanda concernente prestazioni analoghe giusta i disposti legali

degli altri Stati, purché tali prestazioni entrino in considerazione tenendo conto della presente Convenzione; questo non è il caso allorché il richiedente domanda espressamente che la liquidazione di una prestazione di vecchiaia, acquisita giusta le disposizioni legali di uno Stato contraente, sia differita.

(3) L'istituto o l'autorità di uno degli Stati contraenti, quando riceve domande, dichiarazioni o impugnative, deve trasmetterle senza indugio all'istituto o all'autorità corrispondente degli altri Stati.

Art. 16

(1) Allorché l'istituto d'uno Stato contraente ha concesso un anticipo, esso può dedurre l'equivalente dal pagamento degli arretrati della corrispondente prestazione dovuta, per lo stesso periodo, giusta la legislazione d'un altro Stato contraente. Se l'istituto d'uno Stato contraente ha versato una prestazione maggiore di quella dovuta per un periodo in cui l'istituto dell'altro Stato deve pagare retroattivamente una prestazione corrispondente, l'eccedenza è assimilata a un anticipo, ai sensi della prima fase, sino a concorrenza dell'ammontare dell'arretrato.

(2) Se, in base al paragrafo 1, gli arretrati possono essere trattenuti in favore di due o più istituti, essi saranno proporzionalmente compensati mediante gli anticipi pagati, allorché questi ultimi non risultano interamente coperti.

Art. 17

(1) Le vertenze tra gli Stati contraenti, concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente testo, vanno quanto possibile regolate dalle autorità competenti di detti Stati.

(2) Qualora una vertenza non potesse venir composta in questo modo, essa sarà, a domanda d'uno Stato contraente, sottoposta a un Tribunale arbitrale.

(3) Il Tribunale arbitrale sarà costituito caso per caso; all'uopo, ogni Stato contraente designa un rappresentante e i rappresentanti di comune intesa propongono tra i cittadini d'uno Stato non contraente, un presidente che sarà designato dai Governi degli Stati contraenti. I rappresentanti devono essere designati nel termine di due mesi, il presidente entro tre mesi a contare dal giorno in cui uno Stato contraente ha comunicato agli altri che intende sottoporre la vertenza all'organismo arbitrale.

(4) Se i termini indicati nel paragrafo 3 non sono osservati, ogni Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea di giustizia di procedere alle necessarie nomine. Se questo presidente risulta cittadino d'uno Stato contraente o risulta impedito, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino d'uno Stato contraente o impedito, le nomine saranno fatte dal membro anziano della Corte di rango più elevato e non cittadino d'uno Stato contraente.

(5) L'organismo arbitrale statuisce a maggioranza. I suoi lodi hanno forza obbligatoria. Ogni Stato contraente sopporta le spese del suo rappresentante in seno all'organismo arbitrale nonché i costi di rappresentazione durante la procedura; le spese di presidenza e le altre spese vanno suddivise in modo uguale tra gli Stati contraenti. Nel rimanente, l'organismo arbitrale stabilisce da sé la propria procedura.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

(1) La presente Convenzione si applica parimente agli eventi assicurati sopravvenuti prima della sua entrata in vigore. Essa si applica anche ai periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore, periodi che un istituto d’uno Stato contraente deve considerare in virtù della legislazione ch’esso applica.

(2) Il paragrafo 1 non fonda diritto alcuno a prestazioni per periodi anteriori alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Nei casi cui accenna la prima fase del paragrafo 1, le rendite (pensioni) per le quali un diritto è acquisito solo grazie alla presente Convenzione, vanno liquidate ad istanza dell’avente diritto giusta le disposizioni della medesima. Se la domanda è depositata entro due anni dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le prestazioni sono assegnate a contare da tale data; scorso questo termine, vanno pagate a partire dal giorno stabilito dalle legislazioni di ognuno degli Stati contraenti.

Art. 19

Gli annessi e il protocollo finale allegati fanno parte integrante della Convenzione.

Art. 20

La presente Convenzione è parimente applicabile al «Land» di Berlino, tranne dichiarazione contraria del Governo della Repubblica federale di Germania indirizzata ai Governi del Principato del Liechtenstein, della Repubblica d’Austria e della Confederazione Svizzera, nel termine di tre mesi a contare dall’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 21

(1) La presente Convenzione va ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo del Principato del Liechtenstein il quale notificherà ai Governi degli altri Stati contraenti ogni deposito di strumento di ratificazione.

(2) Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il quarto strumento di ratifica sarà stato depositato.

Art. 22

- (1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato.
- (2) Ogni Stato contraente può disdirarla alla fine di ogni anno civile, osservando un termine di tre mesi, mediante notifica indirizzata al Governo del Principato del Liechtenstein. Questo Governo notificherà ogni disdetta ai Governi degli altri Stati contraenti.
- (3) La presente Convenzione cessa, per tutti gli Stati contraenti, nel momento in cui la seconda disdetta prende effetto.
- (4) Qualora la presente Convenzione cessi d'aver effetto per uno o per tutti gli Stati contraenti, i disposti della medesima continueranno nondimeno a reggere i diritti sino allora acquisiti; i disposti restrittivi concernenti la soppressione d'un diritto o la sospensione o la revoca di prestazioni a cagione di residenza all'estero, restano senza effetto sui diritti acquisiti per quanto concerne la residenza sul territorio degli Stati contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in quattro esemplari a Vienna il 9 dicembre 1977.

Per la Repubblica federale di Germania:

Herbert Ehrenberg

Per il Principato del Liechtenstein:

Hans Gassner

Per la Repubblica d'Austria:

Gerhard Weissenberg

Per la Confederazione Svizzera:

Alderich Schuler

Allegato n. 1
(Art. 1 n. 2)

Cittadini degli Stati contraenti

1. *Germania*

I germanici giusta la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2. *Liechtenstein*

I cittadini del Principato del Liechtenstein.

3. *Austria*

I cittadini della Repubblica d’Austria.

4. *Svizzera*

I cittadini svizzeri.

Allegato n. 2
(Art. 1 n. 5)

Sistemi cui si applica la Convenzione

1. *Germania*
 - a) Assicurazione pensioni degli operai,
 - b) Assicurazione pensioni degli impiegati,
 - c) Assicurazione pensioni dei minatori.
2. *Liechtenstein*
 - a) Assicurazione vecchiaia e superstiti,
 - b) Assicurazione invalidità.
3. *Austria*
 - a) Assicurazione pensioni degli operai,
 - b) Assicurazione pensioni degli impiegati,
 - c) Assicurazione pensioni dei minatori,
 - d) Assicurazione pensioni dei lavoratori indipendenti dell'artigianato e dell'industria,
 - e) Assicurazione pensioni dei lavoratori indipendenti dell'agricoltura e della selvicoltura.
4. *Svizzera*
 - a) Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 - b) Assicurazione per l'invalidità.

Allegato n. 3
(Art. 1 n. 6)

Autorità competenti

1. *Germania*
Il Ministro federale del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
2. *Liechtenstein*
Il Governo del Principato del Liechtenstein.
3. *Austria*
Il Ministro federale degli Affari sociali.
4. *Svizzera*
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Allegato n. 4
(Art. 5)

Estensione del campo d'applicazione delle convenzioni bilaterali

1. Germania – Liechtenstein

Questa estensione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 10 della Convenzione di sicurezza sociale del 7 aprile 1977, come anche ai punti 3 lettera k) e 9 paragrafi 1 e 3 del suo Protocollo finale, con riserva che:

- a) l'estensione della disposizione dell'articolo 4 in connessione con l'articolo 3 si applica soltanto alle disposizioni legali germaniche concernenti il pagamento delle rendite in caso di soggiorno all'estero e a quelle liechtensteinesi sul diritto alle rendite in caso di domicilio all'estero,
- b) il punto 3 lettera k) del Protocollo finale è applicabile:
 - aa) se le persone di cui si tratta non sono cittadini austriaci, fintanto che abitano sul territorio di uno Stato contraente cui non si applica la presente Convenzione per quanto concerne la Germania,
 - bb) se le persone di cui si tratta sono cittadini austriaci, anche se esse abitano fuori del territorio degli Stati contraenti.

2. Germania – Austria

Questa estensione è inerente all'articolo 3 della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966, nel tenore della prima Convenzione completa del 10 aprile 1969, della seconda Convenzione completa del 29 marzo 1974 e della terza Convenzione completa del 29 agosto 1980, con riserva che⁶

- a) l'estensione dell'articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali germaniche concernenti il versamento delle rendite in caso di soggiorno all'estero, restando inteso che le disposizioni legali germaniche subordinanti a condizioni particolari il versamento delle rendite per infortuni del lavoro (malattie professionali), esulanti dal campo d'applicazione della presente Convenzione per la Germania e delle rendite fondate su periodi compiuti fuori di questo territorio sono incluse solo fintanto che le persone di cui si tratta abitano sul territorio di uno Stato contraente cui la presente Convenzione non si applica per la Germania,
- b) l'estensione della disposizione dell'articolo 4 in connessione con l'articolo 3 si applica unicamente alle disposizioni legali austriache sulla concessione di prestazioni in caso di soggiorno all'estero.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. completa del 8 ott. 1982, in vigore dal 1° luglio 1982 (RS 1984 21).

3. Germania – Svizzera

Questa estensione è inerente agli articoli 1 numero 4, 3, 19 paragrafo 1 lettera a) e 28 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964⁷ nel tenore della Convenzione completiva del 9 settembre 1975⁸, come anche ai punti 10c, 10f, 10g del suo Protocollo finale, con la riserva che:

- a) l'estensione della disposizioni dell'articolo 4 in connessione con l'articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali germaniche concernenti il versamento delle rendite in caso di soggiorno all'estero e alle disposizioni legali svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all'estero,
- b) l'articolo 28 è applicabile:
 - aa) se le persone di cui si tratta non sono cittadini austriaci, fintanto che abitano sul territorio di uno Stato contraente cui non si applica la presente Convenzione per quanto concerne la Germania.
 - bb) se le persone di cui si tratta sono cittadini austriaci, anche se esse abitano fuori del territorio degli Stati contraenti,
- c) è riservato l'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione completiva.

4. Liechtenstein – Austria

Questa estensione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 17 della Convenzione di sicurezza sociale del 26 settembre 1968, nel tenore della Convenzione completiva del 16 maggio 1977, come anche al punto 9 lettera b) del suo Protocollo finale, con riserva che l'estensione della disposizione dell'articolo 4 paragrafo 1 in connessione con l'articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali liechtensteinesi sul diritto alle rendite in caso di domicilio all'estero.

5. Liechtenstein – Svizzera

Questa estensione è inerente agli articoli 2, 3 e 4 lettera d), 5 e 10 della Convenzione sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 settembre 1965⁹, con riserva che l'estensione dell'articolo 2 si applica solo alle disposizioni legali liechtensteinesi e svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all'estero.

6. Austria – Svizzera

Questa disposizione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 23 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale del 15 novembre 1967¹⁰, nel tenore della prima Convenzione completiva del 17 maggio 1973¹¹ e della seconda Convenzione completiva del 30 novembre 1977¹², come anche ai punti 8a e 9 lettera c) del suo Protocollo finale, con riserva che l'estensione della disposizione dell'articolo 4 paragrafo 1 in

⁷ RS **0.831.109.136.1**
⁸ RS **0.831.109.136.121**
⁹ RS **0.831.109.514.1**
¹⁰ RS **0.831.109.163.1**
¹¹ RS **0.831.109.163.11**
¹² RS **0.831.109.163.12**

connessione con l'articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all'estero.

Protocollo finale

relativo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria

All’atto della firma odierna della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria, i plenipotenziari degli Stati contraenti costatano il loro accordo sulle disposizioni seguenti:

I. Articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione

Se, oltre alle condizioni per l’applicazione della Convenzione, sono parimente adempiute le condizioni per l’applicazione di un’altra convenzione o di un disciplinamento sovranazionale, l’istituzione germanica non tiene conto, per l’applicazione della presente Convenzione, dell’altra convenzione o del disciplinamento sovranazionale, in quanto essi non contengano ordinamenti contrari.

II. Articolo 4 della Convenzione

Per i cittadini germanici, i periodi di servizio compiuti durante la guerra e i periodi assimilati, secondo la Convenzione bilaterale tra la Germania e l’Austria di cui all’Allegato n. 4, sono considerati periodi assicurativi, giusta la legislazione austriaca.

III. Articolo 6 della Convenzione

Per quanto concerne l’istituzione germanica, sono applicabili le norme seguenti:

- a) L’assegnazione dei periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni degli altri Stati contraenti avviene conformemente alle convenzioni bilaterali, che entrano in considerazione giusta l’articolo 7 della Convenzione.
- b) Dei periodi assicurativi liechtensteinesi è tenuto conto se sono adempiute le condizioni dell’articolo 9 numeri 1 e 6 della Convenzione bilaterale di cui all’Allegato n. 4 punto 1 e del punto 8 lettera d) del suo Protocollo finale. Dei periodi assicurativi svizzeri è tenuto conto se sono adempiute le condizioni degli articoli 11 paragrafo 1 e 13 della Convenzione bilaterale, di cui all’Allegato n. 4 punto 3 e del punto 10 del suo Protocollo finale.

IV. Articoli 6 e 8 della Convenzione

Per quanto concerne le istituzioni austriache, sono applicabili le norme seguenti:

1. Se, secondo la legislazione liechtensteinese o svizzera, una rendita di vecchiaia è sostituita a una rendita vedovile o qualora una rendita semplice di vecchiaia (invalidità) sia sostituita con una rendita di vecchiaia (invalidità) per coniugi, gli articoli 6 e 8 si applicano come se esistesse un diritto a una rendita corrispondente alla pensione austriaca, secondo la legislazione liechtensteinese o svizzera.
2. Per determinare l'assegnazione a un sistema e la competenza del medesimo, è tenuto conto soltanto dei periodi assicurativi austriaci.
3. Le disposizioni degli articoli 6 e 8 non sono applicabili per l'apertura del diritto all'indennità di fedeltà in favore dei minatori, pagata dall'assicurazione pensioni dei minatori, né per la fornitura di questa prestazione.
4. Se le disposizioni legali austriache subordinano la concessione di prestazioni dell'assicurazione pensioni dei minatori ad attività essenzialmente minerarie, giusta la legislazione austriaca, svolte in determinate imprese, è tenuto conto soltanto dei periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di altri Stati contraenti, durante i quali un impiego è stato esercitato in un'impresa simile ad attività simile.
5. Per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1, è tenuto conto dei periodi assicurativi che devono essere considerati secondo le legislazioni degli altri Stati contraenti, senza applicare le disposizioni legali austriache concernenti il computo dei periodi assicurativi.
6. Per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 lettere b) e c), è tenuto conto della durata effettiva dei periodi che si sovrappongono, al riguardo non è tenuto conto dei periodi compiuti nell'assicurazione pensioni facoltativa liechtensteinese o svizzera.
7. Per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 lettera b), valgono le seguenti norme:
 - a) La base determinante è costituita soltanto dai periodi assicurativi austriaci.
 - b) Non è tenuto conto dei contributi versati all'assicurazione completa, del supplemento di prestazione in favore dei minatori, dell'indennità di grande invalido e delle indennità compensative.
8. Per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 lettera c), valgono le seguenti norme:
 - a) Se la durata complessiva dei periodi assicurativi, di cui può essere tenuto conto in virtù delle disposizioni legali degli Stati contraenti, supera il numero massimo stabilito nelle disposizioni legali austriache per la determinazione dell'importo progressivo, la prestazione dovuta è calcolata in base al rapporto esistente tra i periodi assicurativi di cui dev'essere tenuto conto secondo le disposizioni legali austriache e il numero massimo suindicato di mesi d'assicurazione.

- b) L'indennità di grande invalido dev'essere calcolata, secondo le disposizioni legali austriache, sul fondamento della prestazione austriaca, nel quadro degli importi limite proporzionalmente ridotti. Se però esiste un diritto alla pensione unicamente sul fondamento dei periodi assicurativi di cui dev'essere tenuto conto secondo le disposizioni legali austriache, l'indennità di grande invalido è dovuta proporzionalmente a tale pensione, a meno che, secondo la legislazione di un'altro Stato contraente, sia concesso un corrispondente aumento della prestazione.
- 9. L'importo calcolato secondo l'articolo 8 paragrafo 1 lettera c) è aumentato, se necessario, di somme progressive per i contributi pagati all'assicurazione completa, del supplemento di prestazione in favore dei minatori, dell'indennità per grande invalido e dell'indennità compensativa.
- 10. I pagamenti straordinari sono dovuti proporzionalmente alla pensione parziale austriaca; l'articolo 10 della Convenzione è applicabile per analogia.
- 11. Non risultano infirmati i diritti spettanti, conformemente alle disposizioni legali austriache, a una persona che, per motivi politici, religiosi o di origine, abbia subito svantaggi nella sua situazione, quanto al diritto della sicurezza sociale.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale.

Fatto in quattro esemplari a Vienna, il 9 dicembre 1977.

Per la Confederazione Svizzera:

Adelrich Schuler

Per la Repubblica federale di Germania:

Herbert Ehrenberg

Per il Principato del Liechtenstein:

Hans Gassner

Per la Repubblica d'Austria:

Gerhard Weissenberg

Campo d'applicazione della Convenzione il 1° novembre 1980

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Austria	6 ottobre	1978	1° novembre	1980
Germania	11 settembre	1980	1° novembre	1980
Liechtenstein	5 febbraio	1979	1° novembre	1980
Svizzera	25 settembre	1979	1° novembre	1980